



Contributo unificato:

impugnazione di lodo arbitrale; rito sommario di cognizione in unico grado dinanzi alla Corte di Appello; reclamo ex art. 18 r.d. 267/1942; procedimento ex art. 54, d.P.R. 327/2001

Iscrizione a ruolo dei giudizi di: impugnazione di lodo arbitrale; procedimento sommario ex art. 702-bis c.p.c. in unico grado dinanzi alla Corte di Appello; reclamo ex art. 18 r.d. n. 267/1942

RISPOSTA (del Ministero della Giustizia, Direzione della giustizia civile)

*Iscrizione a ruolo dell'**impugnazione di lodo arbitrale**. Il procedimento disciplinato dall'articolo 825 c.p.c. (deposito del lodo) va qualificato come di volontaria giurisdizione, come tale, da assoggettare al pagamento del relativo contributo unificato (art. 13, comma 1, lettera b), parte prima, del d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002).*

Tale qualificazione deve tuttavia intendersi riferita al solo procedimento che rende esecutivo il lodo arbitrale ex art. 825 c.p.c., non potendo essere estesa ai diversi procedimenti di impugnazione del lodo, disciplinati dagli artt. 827 ss. c.p.c. Per questi ultimi, aventi natura impugnatoria (come tali da assoggettare alla maggiorazione di cui all'articolo 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002), il contributo unificato si determina secondo il disposto dell'art. 13, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002, che ne differenzia l'importo con riguardo al valore del giudizio.

Iscrizione a ruolo di procedimento sommario ex art. 702-bis c.p.c. in unico grado dinanzi alla Corte di appello.

Il contributo unificato per i procedimenti azionati dinanzi alla Corte d'Appello in unico grado, soggetti al rito sommario di cognizione, è fissato in relazione al rapporto oggetto di giudizio, indipendentemente dal rito che li regola. Pertanto, non si determina ai sensi dell'art. 13, comma 3, d.P.R. n. 115/2002, bensì in base al valore del processo, secondo gli scaglioni fissati dall'art. 13, comma 1, del medesimo T.U.

Iscrizione a ruolo del reclamo ex art. 18 r.d. n. 267 del 16 marzo 1942.

Il contributo unificato da versare per il reclamo ex art. 18 del R.D. n. 267 del 16

marzo 1942, così come modificato dal d.lgs. n. 5 del 9 gennaio 2006, e dal successivo d.lgs. n. 169 del 12 settembre 2007, è quello previsto per i procedimenti in camera di consiglio dall'art. 13, comma 1, lettera b), del d.P.R. n. 115 del 2002, con relativa maggiorazione prevista per le impugnazioni, dal medesimo articolo 13, comma 1 bis, del citato testo unico sulle spese di giustizia, attesa la natura impugnatoria di tale giudizio.

NDR: grassetto e collegamenti ipertestuali sono a cura della Redazione della Rivista.

FONTI

Foglio Informativo n. 2/2020 (provvedimento 10 dicembre 2019)

Procedimenti ex art. 54 del d.P.R. n. 327 dell'8 giugno 2001

RISPOSTA (del Ministero della Giustizia, Direzione della giustizia civile)

Come rilevato con circolare prot. DAG n. 65949.U del 14 maggio 2012 –indirizzo confermato anche dall'Ufficio legislativo di questo Dicastero- con il d.lgs. n. 150 del 2011 "il legislatore ha previsto una semplificazione dei riti per i procedimenti civili di cognizione stabilendo che le controversie in materia civile possano svolgersi secondo uno dei seguenti riti: rito di cognizione ordinaria, rito del lavoro e rito a cognizione sommaria. Tale norma non ha in alcun modo modificato l'impianto fiscale del D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, in tema di contributo unificato. Nessuna variazione è stata, infatti, apportata all'articolo 13 del Testo Unico sulle Spese di Giustizia".

L'importo del contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 3, del d.P.R. n. 115/2002 per determinate tipologie di procedimenti (processi speciali previsti nel libro IV, titolo I, del codice di procedura civile) "è fissato in relazione al rapporto oggetto del giudizio" e, quindi, "indipendentemente dal rito che li regola".

*Pertanto, il contributo unificato dovuto nei **procedimenti di opposizione alla stima nelle espropriazioni per pubblica utilità**, ex art. 54, d.P.R. 327 dell'8.6.2001(come modificato dall'articolo 34, comma 37, lettera a), d.lgs. n. 150 dell'1 settembre 2011), resta determinato dal valore del processo, secondo gli scaglioni fissati dall'art. 13, comma 1, del citato d.P.R. n. 115 del 2002, senza gli aumenti previsti dal comma 1bis dello stesso art. 13 (che prevede l'aumento del contributo unificato per i giudizi di impugnazione) e senza il dimezzamento di cui al successivo comma 3 (applicabile solo a determinate categorie di procedimenti).*

NDR: grassetto e collegamenti ipertestuali sono a cura della Redazione della Rivista.

FONTI

Foglio Informativo n. 2/2020 (provvedimento 17 dicembre 2019)